

in Guatemala da tonno non originario delle voci SA 0302 o 0303 sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti esportati dal Guatemala e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno 2013, nel limite dei quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Guatemala adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti del Guatemala ai sensi del presente regolamento, deve figurare la seguente dicitura:

— «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012»;

— «Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) n° 1044/2012 de la Comisión».

Le autorità competenti del Guatemala presentano alla Commissione, entro il mese successivo ad ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, ai sensi del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

